



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 8 del 24.09.2020

OGGETTO: **Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR – Sicilia Sez. staccata di CT – N. 00151/2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addi **VENTIQUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,45** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **PROSECUZIONE** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	NO	10)	Patinella Claudio	SI
2)	Donzi Antonio	SI	11)	Arcidiacono Maria Antonella	NO
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	NO
4)	Cingari Carmelo	SI	13)	Costantino Alessandro Carmelo	NO
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	NO
6)	Lo Turco Giancarlo	NO	15)	Sofia Valentina	NO
7)	D'Angelo Martina	NO			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	NO			

Presenti n. 06

Assenti n. 09

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Geom. Danilo Bevacqua** Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**.

Consiglieri Comunali giustificati: **D'Angelo M. e Licciardello S.**

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: **Donzi A., Pietrocitto R. e Patinella C.**

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione n. 3 all'o.d.g. avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR – Sicilia Sez staccata di CT – N. 151/2020", dando atto che la stessa è dotata dei pareri richiesti dalla vigente normativa, tutti favorevoli, tra cui quello del Collegio dei Revisori, di cui fa propri i contenuti, e chiede al Segretario Generale di illustrare all'Assemblea i dettagli dell'*iter* che ha portato alla sentenza in oggetto.

Il Segretario Generale, nella veste anche di Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, rammenta che la sentenza oggetto della proposta in discussione configura una condanna all'Amministrazione – contumace – nell'ambito di un ricorso *ex art.* 117 C.P.A. per accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal IV Settore in esito a un'istanza presentata da un privato. In particolare, rammenta che un cittadino presentava al Comune istanza, ad agosto 2018, volta alla rimozione del vincolo di prezzo massimo di cessione gravante su un'unità immobiliare di sua proprietà sita in Giardini Naxos e realizzata nell'ambito del piano di zona per l'edilizia economica e popolare; il IV Settore, a fronte di tale istanza, si attivava procedendo a predisporre apposita proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, finalizzata alla eliminazione dei vincoli in oggetto e alla approvazione dello schema di convenzione, quale atto generale in relazione al totale degli alloggi ricadenti nel complesso di interesse del cittadino istante, propedeutico per dare la possibilità, dietro richiesta, di liberalizzarne la vendita e/o locazione degli immobili ivi insistenti. Dà quindi atto che l'Ufficio Tecnico comunicava all'istante di aver trasmesso al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione in merito alla richiesta, senza però mai concludere lo specifico procedimento, avviato con l'istanza in oggetto, con un atto gestionale adottato sulla scorta delle decisioni del Consiglio Comunale che, con propria deliberazione n. 87 del 5 dicembre 2018, riteneva di non approvare la suddetta proposta, dopo un primo rinvio della stessa, con deliberazione n. 71 del 22 novembre 2018, finalizzato a ottenere dall'Ufficio l'elenco dei proprietari degli alloggi oggetto della proposta e verificare eventuali conflitti di interesse dei Consiglieri Comunali ai fini della relativa astensione dalla discussione. Ricorda poi di aver avuto uno scambio di corrispondenza con il IV Settore, successivamente alla notifica del ricorso in oggetto, a fronte della quale l'U.T.C. - non condividendo la richiamata deliberazione di C.C. n. 87/2018 - scriveva all'Ufficio Contenzioso circa la non convenienza dell'Ente alla costituzione in giudizio: corrispondenza non citata nella proposta di deliberazione in discussione, laddove compaiono soltanto le note trasmesse dal IV Settore ma non anche i relativi riscontri del Segretario stesso. Conclude specificando che il nuovo Responsabile del IV Settore, modificando orientamento, ha ottemperato alla sentenza in discussione adottando un provvedimento conclusivo del procedimento, anch'esso impugnato dall'istante nell'ambito di un nuovo procedimento contenzioso in cui l'Ente si è costituito ed è risultato vittorioso, al momento, nella fase cautelare.

Il Presidente chiede che al presente verbale sia allegata la citata corrispondenza tra il IV Settore e il Segretario Generale (**All. 1, 2, 3 e 4**) e l'elenco dei proprietari degli alloggi di cui alla citata deliberazione di C.C. n. 87/2018 (**All. 5**).

Il Consigliere Patinella ritiene importante stabilire e individuare eventuali responsabilità a carico del Responsabile del IV Settore, se possibile dai documenti in possesso.

Il Segretario Generale dà atto che il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza in Consiglio Comunale serve anche a evidenziare eventuali responsabilità che saranno poi valutate dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, cui si trasmette ogni delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

In assenza di ulteriori interventi in merito, **il Presidente** sottopone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 6 (sei);

Consiglieri votanti: n. 6 (sei);

Voti favorevoli: n. 6 (sei).

Il Presidente propone quindi di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività e sottopone tale proposta a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 6 (sei);

Consiglieri votanti: n. 6 (sei);

Voti favorevoli: n. 6 (sei).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto:“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR – Sicilia Sez staccata di CT – N. 151/2020”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto:“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR – Sicilia Sez staccata di CT – N. 151/2020”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 20.03.2020 ..

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR- Sicilia Sez. staccata di CT - N. 00151/2020.

SETTORE IV

Il Proponente

Ass. Antonino Orazio RIZZO

Premesso che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. n. 16125 del 12.07.2018 (e successiva reitera prot. n. 19513 del 27.08.2018) predispondeva e trasmetteva all'Ufficio Finanziario dell'Ente, per il parere di competenza, la proposta da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP, convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71. Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa per l'affrancazione dei vincoli ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011 n. 106";
- con nota prot. n. 18113 del 07.08.2018 pervenuta tramite pec, l'Avv. Francesco De Domenico, in nome e nell'interesse del Sig. Marino Letterio, nato a Messina l'01.12.1946, proprietario di un immobile (e annesso garage) ubicato in Giardini Naxos, Via Alcantara s.n. – "Coop. Iside", sollecitava l'adozione di provvedimenti per la eliminazione del vincolo di prezzo massimo di cessione gravante sul predetto immobile;
- con ulteriore nota del 13.08.2018 prot. n. 18622, il Sig. Marino Letterio richiedeva la rimozione del vincolo di prezzo massimo gravante sull'alloggio e annesso garage in argomento;
- con note prot. n. 20524 del 12.09.2018 (indirizzata al Sig. Marino Letterio) e prot. n. 20527 del 12.09.2018 (indirizzata all'Avv. Francesco De Domenico) l'ufficio preposto informava gli interessati che era già stata predisposta ed inoltrata la proposta di Deliberazione di C.C. di cui sopra;
- con pec prot. n. 21362 del 24.09.2018 l'Avv. Francesco De Domenico, manifestando la necessità del Suo assistito, Sig. Marino Letterio, di dover procedere alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile, reiterava le richieste effettuate con le precedenti note;
- l'ufficio ritenendo di dover rappresentare la già sollecitata esigenza del Sig. Marino Letterio, nonché l'iter delle attività svolte a riguardo, inviava, con nota prot. n. 23901 del 24.10.2018, una comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Segretario Generale, allegando copia dei relativi atti;
- con Deliberazione di C.C. n. 71 del 22.11.2018 avente ad oggetto: "Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP, convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71. Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa per l'affrancazione dei vincoli ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011 n. 106", il Consiglio Comunale deliberava di rinviare l'esame e la trattazione della predetta proposta;
- nella seduta del 5 dicembre 2018 con Deliberazione n. 87, il Consiglio Comunale deliberava di non approvare la superiore proposta; detta delibera veniva pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 14.02.2019 al 01.03.2019;
- in data 04.04.2019 con prot. 7771 perveniva il Ricorso al TAR per la Sicilia – Sez. distaccata di CT, promosso dal Sig. Marino Letterio contro questo Ente ... per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giardini Naxos sull'istanza ...finalizzata alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi di edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, n. 865, con riferimento alle unità immobiliari (alloggio e annesso garage) di proprietà dello stesso, site in Via Alcantara);

- * esaminati gli atti, l'ufficio riteneva di non doversi costituire in quanto, a parere dello stesso, sussistevano ragioni tali da fare temere la sicura soccombenza dell'Ente in tale giudizio, creando così ulteriori oneri a danno del Comune per la parte riguardante le spese di incarico legale. Di ciò veniva fatta comunicazione al Segretario Generale con nota prot. n. 16396 del 08.08.2019 e successiva prot. n. 17026 del 23.08.2019;

Tutto ciò premesso e considerato.

Preso atto della Sentenza N. 00151/2020 del TAR per la Sicilia – Sezione distaccata di CT (Sezione Terza) a seguito del suddetto Ricorso, pervenuta in data 23.01.2020 con prot. n. 1838, con la quale viene ordinato all'Ente di concludere il procedimento nel termine di giorni sessanta (*decorrente dal giorno della notificazione della Sentenza: 23.01.2020 con prot. n. 1838*), nominando in caso di inerzia dell'A.C. il Commissario ad Acta (individuato nella persona del Segretario Generale del Comune di Messina) e condanna il Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida nell'importo complessivo di €. 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

Vista la nota prot. n. 4320 del 20.02.2020, con la quale l'ufficio provvedeva alla Conclusione del Procedimento su Istanza prot. n. 19113 del 07.08.2018 e Istanza prot. n. 18662 del 13.08.2018 del Sig. Marino Letterio, in esecuzione della superiore Sentenza;

Vista la nota prot. n. 4344 del 20.02.2020, con la quale l'ufficio trasmetteva, per opportuna conoscenza, l'atto di Conclusione del Procedimento al Tar della Sicilia- Sez. di CT;

Vista la nota prot. n. 4639 del 24.02.2020 con la quale l'ufficio, al fine di poter procedere alla corretta istruttoria del riconoscimento del debito di che trattasi nei confronti del Sig. Marino Letterio, richiedeva all'Avv. Francesco De Domenico di far pervenire una nota dettagliata riportante l'esatto importo da liquidare, come da Sentenza;

Vista la nota prot. n. 4950 del 27.02.2020, con la quale l'Avv. Francesco De Domenico faceva pervenire quanto richiesto, compresa la copia del versamento del contributo unificato presso l'Agenzia delle Entrate, risultando un importo complessivo di €. 1.496,00, contraddistinto come segue:

<i>Spese liquidate in Sentenza</i>	€.	1.000,00
<i>Spese generali 15%</i>	€.	150,00
<i>Imponibile</i>	€.	1.150,00
<i>CPA 4%</i>	€.	46,00
<i>Contributo unificato</i>	€.	300,00
<i>Totale</i>	€.	1.496,00

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.496,00 al Sig. Marino Letterio al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a danno dell'Erario Comunale;

Considerato che la spesa di €. 1.496,00 rientra tra i casi di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00;

Che la somma di €. 1.496,00 trova copertura finanziaria al Cap. 6642-2 del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2020	€. 1.496,00	Anno 2020	€. 1.496,00

Totale	€. 1.496,00	Totale	€. 1.496,00
--------	-------------	--------	-------------

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di €. 1.496,00 in esecuzione Sentenza N. 00151/2020 del TAR per la Sicilia – Sezione distaccata di CT (Sezione Terza) con la quale viene ordinato all'Ente di concludere il procedimento nel termine di giorni sessanta (*decorrente dal giorno della notificazione della Sentenza: 23.01.2020 con prot. n. 1838*), nominando in caso di inerzia dell'A.C. il Commissario ad Acta (*individuato nella persona del Segretario Generale del Comune di Messina*) e condanna il Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida nell'importo complessivo di €. 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

Dare atto che il mancato riconoscimento potrebbe comportare ulteriori spese a carico dell'Ente e, pertanto, potrebbe causare un danno patrimoniale;

Riconoscere l'impegno, pertanto, della somma complessiva di €. 1.496,00 all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. 6642-2 del Bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato da approvare sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 (*armonizzazione sistemi contabili*):

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2020	€. 1.496,00	Anno 2020	€. 1.496,00
Totale	€. 1.496,00	Totale	€. 1.496,00

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio trascorso;


Dare atto, altresì, che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali in esecuzione del superiore provvedimento;

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 13 marzo 2020



Il Proponente
Ass. *Antonino Orzorio Rizzo*



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE


N. 3 DEL 20.03.2020

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR- Sicilia Sez. staccata di CT - N. 00151/2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 13/03/2020




Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 1696,00 sull'intervento _____ Cap. 6642-2 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 20.03.2020



Il Responsabile del II Settore
Dott. Mario Cavallaro

Comune diGiardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile del Settore Operativo
e p.c. Al Sindaco

Verbale n. 14/2020 del 03/08/2020

Oggetto:Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. T.U.E.L. n.267/2000in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR-Sicilia Sez. staccata di CT –N. 00151/2020.

L'anno 2020, il giorno 03 del mese di agosto, alle ore 17.00, in videoconferenza, si riunisce il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente;
- Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè – qualifica Componente.

Premesso che, è stata trasmessa in data 28.07.2020, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di C.C. N.3 del 20.03.2020di cui all'oggetto del presente verbale,per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminatala proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. T.U.E.L. n.267/2000 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR-Sicilia Sez. staccata di CT – N. 00151/2020*";

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;**

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;...omissis.

Visto l'art. 163 del T.U.E.L., così come modificato dal d.lgs. 126/2014, prevede testualmente:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell' anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l' esercizio provvisorio o la gestione provvisoria..... (omissis)....

2. (omissis)....Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Considerate le deliberazioni delle Sezioni Regionali della stessa Corte dei Conti (cfr. Campania n. 203/2013, Sicilia n. 78/2014, n. 189/2014, n. 177/2015 e n. 18/2016) che nei pareri resi ha ribadito che non è possibile procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio, salvo nell'ipotesi prevista dalla lett. a) del succitato art. 194, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 relativamente al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Vista la sentenza del TAR per la Sicilia n.00151/2020 sul ricorso numero di registro generale 596 del 2019 proposto da Letterio Marino contro il Comune di Giardini Naxos per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente sull'istanza del ricorrente effettuato in data 10.08.2018, in cui il Comune non si è costituito in giudizio e il giudice, analizzando la documentazione prodotta in giudizio, ha accolto la domanda del Sig. Letterio Marino e ordina all'Amministrazione di provvedere, concludendo il procedimento nel termine di 60 gg dalla notifica della sentenza e condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio pari a €1000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (€ 1.000,00 spese liquidate in sentenza, €150,00 spese generali 15%, €46,00 CPA, €300,00 contributo unificato per un totale di €1.496,00);

Considerato che, il debito fuori bilancio è una obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica ed in particolare degli articoli del TUEL n.151

inerente i “Principi in materia di contabilità” e il n.191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese”;

Considerato che, i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all’ipotesi di debito fuori bilancio di cui all’articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Considerato che la Corte dei Conti con le Deliberazioni n.80/2015/PAR e n. 18/2016/PAR, ha delineato che la deliberazione consiliare in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è finalizzata a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’Ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all’interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed infine, ad individuare le cause che hanno originato l’obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

Considerato che il Comune di Giardini Naxos non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria con impegno provvisorio n.29 al Cap. 6642 art.2 del Bilancio Comunale;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Considerato che la delibera di riconoscimento di debito assolve a una duplice funzione: una prettamente giuscontabilistica, in quanto finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso, con conseguente ripristino della fisiologia della fase della spesa; un’altra garantista, in quanto funzionale all’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo al fine dell’individuazione di eventuali responsabilità amministrativo-contabili;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. T.U.E.L. n.267/2000 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza TAR-*

Sicilia Sez. staccata di CT – N. 00151/2020” e invita l’Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Il Collegio invita l’Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell’art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Il collegio invita, infine, l’Ente, ai sensi dell’art. 227 del TUEL, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti. Copia della ricevuta dell’avvenuta trasmissione dovrà essere trasmessa allo scrivente Organo di Revisione.

Il presente parere viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 18.00 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 03.08.2020

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Pietro Giuseppe Famà

Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

Firmato digitalmente

M.S.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

Prot. n. 16296

UFFICIO TECNICO

del 08-08-2019



Ufficio Contenzioso

e p.c.

Sig. Sindaco

Assessore al Contenzioso

SEDE

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 8040 del 08.04.2019 avente ad oggetto: "Ricorso ex art. 117 C.P.A. dinnanzi al Tar di Catania promosso dal Sig. Marino Letterio" pervenuto al prot. Gen. n. 7771 in data 04.04.2019".

In riscontro alla Vs nota, recante prot. gen. n. 8040 del 08.04.2019, relativa al Ricorso di cui in oggetto, si riferisce quanto segue:


- con proprio parere del 11.07.2018 e firma del Sig. Sindaco, quale proponente, lo scrivente ufficio tecnico predispondeva e trasmetteva (con nota prot. n. 16125 del 12.07.2018 reiterata in data 27.08.2018 e con nota prot. n. 19513) all'Ufficio Finanziario dell'Ente, per il parere di competenza, la proposta da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP, convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71. Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa per l'affrancazione dei vincoli ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011 n. 106";
- in data 07.08.2018 perveniva, tramite pec, la nota prot. n. 18113 a firma dell'Avv. Francesco De Domenico, il quale in nome e nell'interesse del Sig. Marino Letterio, nato a Messina l'01.12.1946 proprietario di un immobile sito in Giardini Naxos, Via Alcantara s.n. - "Coop. Iside", sollecita l'adozione di provvedimenti per la eliminazione del vincolo di prezzo massimo di cessione gravante su detto immobile;
- in data 13.08.2018 con prot. n. 18622 perveniva una nota da parte del Sig. Marino Letterio il quale richiedeva la rimozione del vincolo di prezzo massimo gravante sull'alloggio e annesso garage siti in Giardini Naxos Via Alcantara s.n. determinazione corrispettivo;
- con note prot. n. 20524 del 12.09.2018 (indirizzata al Sig. Marino Letterio) e prot. n. 20527 del 12.09.2018 (indirizzata all'Avv. Francesco de Domenico) questo ufficio informava gli interessati che, a seguito delle loro richieste, era stata predisposta ed inoltrata la proposta di Deliberazione di C.C. di cui sopra;
- con pec, attinta al prot. gen. n. 21362 del 24.09.2019, l'Avv. Francesco De Domenico manifestando la necessità del Suo assistito, Sig. Marino Letterio, di dover procedere alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile, reiterava le richieste effettuate con le precedenti note;

- a seguito di ciò, questo ufficio riteneva di dover rappresentare la situazione e l'iter degli atti, di cui ampiamente in premessa, al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Segretario Generale, allegando copia degli atti relativi;
- con Deliberazione n. 71 del 22.11.2018 avente ad oggetto: "Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP, convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71. Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa per l'affrancazione dei vincoli ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011 n. 106", il Consiglio Comunale delibera di rinviare l'esame e la trattazione della predetta proposta.
- Nella seduta del 5 dicembre 2018 con Deliberazione n. 87, il Consiglio Comunale delibera di NON approvare la superiore proposta.

Tutto ciò premesso, a fronte del Ricorso al TAR per la Sicilia – Sezione distaccata di Catania (ex art. 117 C.P.A) pervenuto in data 04.04.2019 con prot. n. 7771, promosso dal Sig. Marino Letterio contro questo Ente ... *per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giardini Naxos sull'istanza ...finalizzata alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi di edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, n. 865, con riferimento alle unità immobiliari (alloggio e annesso garage) di proprietà dello stesso site in Via Alcantara*, nel caso in fattispecie, identificabile prima nella non trattazione della predetta proposta di delibera (e conseguente rinvio) e successivamente nella NON approvazione della stessa, da parte del Civico Consesso, visti gli atti, questo ufficio ha ritenuto di non doversi costituire in quanto, a parere dello scrivente, sussistono ragioni tali da fare temere la sicura soccombenza dell'Ente nel giudizio di che trattasi. La costituzione in giudizio in tale caso avrebbe creato ulteriori oneri a carico dell'Erario Comunale per la parte riguardante le spese di incarico legale.

Tanto dovevasi.

Giardini Naxos, 8 agosto 2019



Il Responsabile del IV Settore
Geom. Francesco Galeano

Al. 2



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO CONTENZIOSO

Prot. n. 16601

Del 13 AGO 2019

e p.c.

Al Responsabile IV Settore

Al Signor Sindaco

All'Assessore al Contenzioso

S e d e

OGGETTO: Ricorso ex art. 117 C.P.A. dinanzi al TAR di Catania promosso da Marino Letterio - Rif. nota prot. n. 16396 del 08.08.2019

In riferimento al ricorso di cui in oggetto, analizzati con attenzione gli atti d'ufficio, si prende atto di quanto contenuto nella nota prot. n. 16396 del 08.08.2019, inerente la valutazione di codesto Responsabile circa la non convenienza dell'Ente alla costituzione in giudizio dinanzi al TAR-CT - i cui termini risultano in ogni caso ormai decorsi - e, nel merito, si rileva che il giudizio sulla soccombenza è condivisibile, diversamente però dalle relative motivazioni: il ricorso infatti nasce dal silenzio serbato dall'Ente in relazione a istanza di parte attrice risalente ad agosto 2018, come si evince anche dalla Vs. richiamata nota prot. n. 16396/2019 in cui si citano tutte le richieste del Sig. Marino e del suo legale. Specifico dovere di codesto Ufficio era pertanto riscontrare l'istanza stessa, concludendo così il relativo procedimento amministrativo, nel caso specifico provvedendo evidentemente infine a rigettarla alla luce della deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 05.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva respinta la proposta avente ad oggetto *"Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP, convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71. Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa per l'affrancazione dei vincoli ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertiti in Legge 12.07.2011 n. 106"*, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - ascrivibili tra l'altro al Consiglio Comunale ed esercitate con la richiamata deliberazione n. 87/2018 - e di gestione + riservate agli Uffici che hanno in tal senso specifico obbligo di gestire, istruire e concludere i procedimenti amministrativi alla luce della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come recepita nella Regione Siciliana.

Il ricorso in oggetto non contempla minimamente la richiamata deliberazione di C.C. - che probabilmente se a conoscenza della parte attrice sarebbe stata oggetto di specifica impugnazione per il relativo annullamento - ma soltanto il silenzio serbato nella fattispecie da codesto Ufficio, in violazione della L. 241/1990, sulle richiamate istanze del Sig. Marino e del suo legale.

Alla luce di quanto sopra, laddove codesto Ufficio (e non certo il Consiglio Comunale!) non abbia esitato, come pare, la richiesta di parte attrice, esistono tutti gli elementi per la soccombenza nel giudizio in oggetto, nonché per la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio, quando si ritiene che, diversamente, costituendosi il Comune avrebbe potuto eccepire che,

nonostante il silenzio dell'Ufficio, è comunque stata posta in essere un'attività in relazione all'oggetto della richiesta, sebbene non riferita esclusivamente al Sig. Marino, senza entrare nel merito delle decisioni e scelte politiche del Consiglio Comunale.

In caso di soccombenza del Comune nel contenzioso in oggetto e dell'eventuale conseguente riconoscimento di debito fuori bilancio, pertanto, è chiaro che codesto Settore risponderà sia in relazione all'istruttoria e corretta gestione del procedimento amministrativo che ha fatto nascere il contenzioso *de quo* – quindi eventualmente anche per la mancata conclusione entro i termini di legge - che per la valutazione circa l'opportunità della non costituzione in giudizio effettuata.

Tanto devesi per dovere d'ufficio.

Il Segretario Generale
Dott.ssa R. Frehi



Roberta Frehi

Ingeg. Segre

Att. 3



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina
-IV SETTORE -GESTIONE DEL TERRITORIO-

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

Prot. n. 17026

del 23.09.18

Al Segretario Generale

e p.c.

Al Sindaco

All'Assessore Contenzioso

SEDE

Oggetto: Ricorso ex art. 117 C.P.A. dinanzi al Tar di Catania promosso dal Sig. Marino Letterio.

Premesso che:

1. con proprio parere del 11.07.2018 e firma del Sig. Sindaco, quale proponente, lo scrivente ufficio tecnico predisponere e trasmetteva (con nota prot. n. 16125 del 12.07.2018 reiterata in data 27.08.2018 e con nota prot. n. 19513) all'Ufficio Finanziario dell'Ente, per il parere di competenza, la proposta da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71. Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa per l'affrancazione dei vincoli ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011 n. 106";
2. in data 07.08.2018 perveniva, tramite pec, la nota prot. n. 18113 a firma dell'Avv. Francesco De Domenico, il quale in nome e nell'interesse del Sig. Marino Letterio, nato a Messina l'01.12.1946, proprietario di un immobile sito in Giardini Naxos, Via Alcantara s.n. - "Coop. Iside", sollecita l'adozione di provvedimenti per la eliminazione del vincolo di prezzo massimo di cessione gravante su detto immobile;
3. in data 13.08.2018 con prot. n. 18622 perveniva una nota da parte del Sig. Marino Letterio, il quale richiedeva la rimozione del vincolo di prezzo massimo gravante sull'alloggio e annesso garage, siti in Giardini Naxos, Via Alcantara s.n.;
4. con note prot. n. 20524 del 12.09.2018 (indirizzata al Sig. Marino Letterio) e prot. n. 20527 del 12.09.2018 (indirizzata all'Avv. Francesco De Domenico) questo ufficio informava gli interessati che, a seguito delle loro richieste, era stata predisposta ed inoltrata la proposta di Deliberazione di C.C. di cui sopra;
5. con pec, attinta al prot. gen. n. 21362 del 24.09.2018, l'Avv. Francesco De Domenico manifestando la necessità del Suo assistito, Sig. Marino Letterio, di dover procedere alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile, reite a va le richieste effettuate con le precedenti note;

6. a seguito di ciò, questo ufficio riteneva di dover rappresentare la situazione e l'iter degli atti, di cui ampiamente in premessa, al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Segretario Generale, allegando copia degli atti relativi;
7. con Deliberazione n. 71 del 22.11.2018 avente ad oggetto: "Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP, convenzionati ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71. Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa per l'affrancazione dei vincoli ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011 n. 106", il Consiglio Comunale delibera di rinviare l'esame e la trattazione della predetta proposta.
8. nella seduta del 5 dicembre 2018 con Deliberazione n. 87, il Consiglio Comunale deliberava di NON approvare la superiore proposta.
9. tale deliberazione di C.C. n. 87 del 05.12.2019 veniva pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 14.02.2019 al 01.03.2019.
10. a fronte del Ricorso al TAR per la Sicilia – Sezione distaccata di Catania (ex art. 117 C.P.A) pervenuto in data 04.04.2019 con prot. n. 7771, promosso dal Sig. Marino Letterio contro questo Ente ... per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giardini Naxos sull'istanza ...finalizzata alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi di edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, n. 865, con riferimento alle unità immobiliari (alloggio e annesso garage) di proprietà dello stesso, site in Via Alcantara ..., visti gli atti, questo ufficio ha ritenuto di non doversi costituire in quanto, a parere dello scrivente, sussistevano ragioni tali da fare temere la sicura soccombenza dell'Ente in tale giudizio, creando ulteriori oneri a danno dell'Ente per la parte riguardante le spese di incarico legale, facendone comunicazione alla S.V., giusta comunicazione fatta alla S.V. prot. n. 16396 del 08.08.2019.

Tutto ciò premesso, facendo seguito alla Sua nota prot. gen. n. 16601 del 13.08.2019, si ribadisce che, con note prot. n. 20524 del 12.09.2018, indirizzata al Sig. Marino Letterio, e prot. n. 20527 del 12.09.2018, indirizzata all'Avv. Francesco de Domenico, questo ufficio ha esitato le predette istanze informando gli interessati dei provvedimenti assunti e dello stato della pratica.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente della succitata delibera (pubblicata dal 14.02.2019 al 01.03.2019), pubblicata dopo due mesi dall'adozione, costituisce a tutti gli effetti notifica alla parte interessata in quanto l'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Pertanto, trattasi di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi che produce effetti di conoscenza legale degli atti stessi.

Il decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, inoltre, disponendo il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato, in particolare, a fini conoscitivi, l'esigenza di pubblicità degli atti.

La stessa Regione Sicilia, a tal riguardo, stabilisce che con la pubblicità legale, un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell'atto medesimo.

Per gli enti locali, l'art. 124 del decreto legislativo n. 267/00 dispone l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio (ora sito istituzionale) dell'ente, per 15 giorni consecutivi. Per cui non si comprende quanto da Ella asserito allorquando precisa che...questo ufficio avrebbe serbato il silenzio sulle istanze del Sig. Marino e del suo avvocato."

In merito alla Sua affermazione, tra l'altro non condivisibile,....." che, costituendosi, il Comune avrebbe potuto eccepire che, nonostante il silenzio dell'ufficio, è comunque stata posta in essere un'attività in relazione all'oggetto della richiesta...". anche alla luce della nota inviatale (anche se solo per conoscenza) da questo Ufficio in data 24.10.2018 con prot. n. 23901, e diretta al Presidente del C.C., il quale non ha mai ritenuto di dover rispondere, si fa presente che – per pacifica giurisprudenza – la costituzione in giudizio della P.A. viene tuttora ritenuta estranea alla cd. "attività gestionale", afferente, dalla riforma Bassanini in avanti, alla competenza dirigenziale. Infatti, per la P.A. - in particolare gli enti territoriali e locali, differentemente dallo Stato, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Erariale senza bisogno di mandato ad lites – la costituzione in giudizio implica una particolare manifestazione d'interesse, sia in ordine alla resistenza, sia alla proposizione di liti attive, la quale passa attraverso un procedimento processuale. Il cui

polo attrattore resta, pur sempre, il livello politico, che ne ha la rappresentanza e il governo. Il difensore, di conseguenza, è abilitato ad agire innanzi al Giudice in virtù di mandato, generale o speciale, rilasciato dal legale rappresentante dell'ente alla stretta stregua delle regole interne, che presiedono ai processi decisionali delle singole amministrazioni in ordine alla materia giustiziale.


Nell'elencazione dei compiti dei responsabili da parte del TUEL, non sono comprese la promozione e la resistenza in giudizio e tale attività non può definirsi di stretta natura gestionale. Ne consegue, che la Giunta poteva determinare l'indirizzo di costituirsi o meno.

L'art. 32 lett.h) dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n.08/2004, stabilisce che: "il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo. La rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al Sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il responsabile di settore, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La nomina del difensore di fiducia compete alla Giunta."

Ne consegue che la mera valutazione di carattere tecnico-amministrativo demandata al Responsabile del settore competente non può determinare la costituzione o la mancata costituzione in giudizio dell'Ente, essendo ciò una particolare manifestazione d'interesse il cui polo attrattore resta il livello politico che ne ha la rappresentanza e il governo.

Si eccepisce, pertanto, il contenuto della Sua nota quanto dice che "...in caso di soccombenza del Comune nel contenzioso in oggetto e dell'eventuale conseguente riconoscimento di debito f.b. ...è chiaro che Codesto Settore risponderà sia in relazione all'istruttoria e corretta gestione del procedimento amministrativo che ha fatto nascere il contenzioso de quo - quindi eventualmente anche per la mancata conclusione entro i termini di legge - che per la valutazione circa l'opportunità della non costituzione in giudizio effettuata, ...auspicandosi, lo scrivente, che la "attenzione" rivolta alla corretta (o meno) gestione del presente procedimento sia stata rivolta (e verrà rivolta) a tutti i procedimenti amministrativi e relative istruttorie, gestiti da altri dipendenti ed ex-funzionari dell'Ente, che hanno fatto nascere vari contenziosi con susseguente riconoscimento di debito f.b. creando danno certo all'Ente, così come comprovabile in atti. Rimane il fatto che con la detta proposta si dava attuazione ad una disciplina introdotta da una legge, proposta, tra l'altro, avallata direttamente dal Sig. Sindaco, nella Sua esclusiva competenza, fermo restando il potere decisionale di scelta politica del Civico Consesso..

Si ritiene, comunque, di confermare in toto quanto già asserito con la precedente nota inviata da questo ufficio in ordine alle motivazioni della non-costituzione in giudizio, fermo restando che sia la Ditta proprietaria che il legale sono stati opportunamente informati ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.



Il Responsabile del IV Settore
Geom. Francesco Galeano

Att. 4

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina



UFFICIO CONTENZIOSO

Prot. n. 17285

Del 28 AGO 2019

e p.c.

Al Responsabile IV Settore

Al Signor Sindaco

All'Assessore al Contenzioso

S e d e

OGGETTO: Ricorso *ex art.* 117 C.P.A. dinanzi al TAR di Catania promosso da Marino Letterio – Riscontro nota prot. n. 17026 del 23 agosto 2019.

Si prende atto dell'inaspettata nota in oggetto, con la quale la S.V. inopinatamente ha ritenuto dover replicare alla nota della scrivente prot. n. 16601 del 13 agosto u.s., evidentemente nel tentativo di evitare determinate responsabilità, seppure attraverso argomentazioni che invece rafforzano solo quanto chiarito dalla scrivente proprio con la nota che si contesta.

In particolare, infatti, nel ringraziare per la dissertazione giuridica che la S.V. si pregia a illustrare alla scrivente (si rammenta Segretario Generale dell'Ente), giova ribadire che sebbene la pubblicazione di un atto all'albo pretorio (che si specifica ora **non** sito istituzionale come da Voi indicato, ma semplicemente *on-line* all'interno del sito istituzionale) abbia efficacia *erga omnes*, nel caso specifico la delibera consiliare di che trattasi si configurava, come logico, come **provvedimento di programmazione ad effetto generale**, non prendendo in considerazione né disponendo nulla sul caso specifico del Sig. Marino per il quale era in itinere un procedimento amministrativo avviato con istanza di parte; pertanto bene ha proceduto codesto Ufficio nel notiziare tale istante circa la predisposizione di una proposta di deliberazione di C.C. in merito (si ribadisce non alla singola istanza, ma alla regolamentazione in generale che avrebbe poi dovuto trovare applicazione in relazione ai casi concreti attraverso i singoli provvedimenti gestionali adottati dagli Uffici) con note prot. nn. 20524 e 20527 del 12 settembre 2018, ma tale comunicazione avrebbe potuto configurarsi – semmai – soltanto come endoprocedimentale dal momento che non concludeva il procedimento specifico che, secondo le previsioni della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come recepita nella Regione Siciliana, e in particolare dell'art. 2, deve sempre essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

In tal caso quindi il procedimento sarebbe stato compiutamente concluso soltanto laddove codesto Settore, dopo l'approvazione della deliberazione di C.C. n. 87/2018, generale e di programmazione si ribadisce, avesse emesso un provvedimento finale specifico in relazione all'istanza iniziale del Sig. Marino, evidentemente di rigetto in base alla stessa deliberazione di C.C. n. 87/2018, dei cui contenuti risponde chiaramente l'Organo che ha provveduto alla relativa approvazione, come già rammentato con la precedente nota prot. n. 16601/2019.

Le motivazioni esplicitate nella Vs. nota prot. n. 16396 del 8 agosto u.s. a sostegno della decisione di non costituzione in giudizio dell'Ente sono incentrate esclusivamente sulla citata deliberazione di C.C. n. 87/2018 e sui relativi contenuti che, si ribadisce, non rappresenta l'oggetto

del contenzioso in essere; da una attenta lettura della citazione in giudizio – doverosa da parte dell'Ufficio per esprimere le valutazioni tecniche di propria competenza – è evidente infatti che il contenzioso stesso è incentrato avverso il silenzio serbato sulle specifiche istanze del Sig. Marino e del relativo legale rivolte a codesto Ufficio che, a maggior ragione, se ritiene di aver agito legittimamente e concluso correttamente il procedimento, secondo le argomentazioni di cui alla nota in oggetto, avrebbe dovuto difendere il proprio operato anzitutto in sede giurisdizionale nel contenzioso in essere anziché di fronte alla scrivente.

Giova inoltre rilevare, in merito alla Vs. ulteriore dissertazione circa l'attività gestionale, che come da Voi giustamente asserito, la normativa vigente, la costante giurisprudenza e persino lo Statuto Comunale prevedono che la rappresentanza in giudizio del Comune appartenga al Sindaco. Si deve evidenziare però che nel caso specifico è stata esclusivamente la S.V. ad adire a sé tale competenza (e conseguentemente la relativa responsabilità): se il richiamato art. 32 dello Statuto comunale recita infatti che *“il responsabile di settore, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimenti contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La nomina del difensore di fiducia compete alla Giunta”*, appare chiaro che tale valutazione tecnica (necessaria perché solo l'Ufficio – e non un organo politico come il Sindaco e/o la Giunta - conosce l'iter e gli atti specifici del caso) debba essere presentata alla Giunta per la relativa valutazione circa la costituzione in giudizio o meno in tempo utile per assumere tale decisione. Nel caso specifico, invece, la S.V. - alla quale era stata richiesta con nota prot. n. 8040 del 8 aprile u.s. la suddetta valutazione tecnica circa l'opportunità della costituzione in giudizio o meno, completa ovviamente delle motivazioni - ha ritenuto autonomamente non doversi costituire e ha dato comunicazione di tale decisione finale solo dopo i termini utili per la costituzione (sottraendo quindi alla Giunta la propria competenza) con la nota citata prot. n. 16396 del 8 agosto u.s., che ha pertanto imposto i chiarimenti forniti dalla scrivente con la propria nota prot. n. 16601/2019.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che nessuna “attenzione” particolare è rivolta alla gestione del presente procedimento e che qualunque altro, così come qualunque dipendente, è ed è stato trattato dalla scrivente sempre in modo paritario. Appare chiaro che ogni riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da contenzioso – e da qualunque altra fattispecie – viene trasmesso come per legge alla Procura regionale della Corte dei Conti perché, quale Organo giurisdizionale e pertanto competente, accerti l'esistenza di eventuali responsabilità e danni erariali. In tal senso la S.V., laddove si riferisce a *“danno certo all'Ente, così come comprovabile in atti”* è onerato alla trasmissione immediata degli stessi alle autorità competenti e alla scrivente che procederà in tal senso.

Infine, a parte i contenuti confutabili e confutati della nota, non si può poi sottacere la mancata approvazione per i toni della stessa, che appare come una dissertazione giuridica – citando leggi e giurisprudenza – ma decontestualizzata dal caso specifico, critica e irrispettosa dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra Uffici, soprattutto dal momento che la scrivente, come Segretario, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto di quelle altrui, ha sempre supportato gli Uffici comunali, anziché attaccarli e stigmatizzare i relativi errori e le mancanze, tra cui anche codesto Settore e Responsabile che si invita - oltre ad evitare per il futuro di sottrarre tempo alle numerose attività d'ufficio, ordinarie e straordinarie, per note, come quella in oggetto, che non comportino alcun valore aggiunto ai procedimenti amministrativi in corso e utilizzino toni critici e di dissenso, ma non costruttivi - ad applicare pedissequamente in tutti i procedimenti di propria competenza le disposizioni normative e i principi della giurisprudenza puntualmente da Voi citati, nonché di utilizzare la stessa solerzia – oltre che il dovuto rispetto dell'ordine cronologico - nei riscontri di tutte le istanze, dei cittadini, degli amministratori, degli altri Uffici nonché della scrivente che, in alcuni casi, resta ancora in attesa di chiarimenti richiesti su determinate pratiche.

Tanto devesi per dovere d'ufficio.



Il Segretario Generale
Dott.ssa R. Freni

M.S



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00347940839

UFFICIO TECNICO

Prot. 27290

Dal 28/11/2018


Al Presidente del Consiglio
Sede

OGGETTO: Risposta a nota prot. 25771 del 15/11/2018 Elenco nominativi proprietari Soc. Coop. Stella Maris e Soc. Coop. Iside.

Facendo seguito alla nota prot. 25771 del 15/11/2018, si è provveduto ad estrarre dal geoportale e si trasmette elenco dei nominativi dei proprietari degli alloggi delle cooperative edilizie Iside e Stella Maris.


Il Tecnico Istruttore
(Geom. Salvatore A. Cundari)

Il Responsabile IV Settore
(Geom. Francesco Galeano)




Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
Donzi Antonio




Il Presidente del Consiglio
Geom. D. Bevacqua



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Freni





Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa Roberta Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa Roberta Freni -